

Alessandro Dani

**Livorno e gli immigrati:
una vicenda singolare nell'Italia di Antico Regime**

Livorno and the Immigrants

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Livorno nel Medioevo e i prodromi di una politica di accoglienza tra XIII e XV secolo - 3. Livorno fiorentina e medicea: i bandi del 1547-48 e la loro sintonia con una più ampia politica di popolamento delle comunità maremmane - 4. Livorno città: il successo del modello, l'esplosione demografica, l'affermarsi del mito - 5. Il governo di Livorno: inclusione e partecipazione tra interessi individuali e corporativi - 6. Per concludere.

ABSTRACT: The events of the very large reception of foreigners in Livorno represents a striking case in modern Europe and prompts historical-legal reflections that go beyond local urban history. Since the relevant implications of religious freedom, especially with regard to Jews, have already been studied extensively, the paper intends to place those events within a long-lasting political line which affected the entire Tuscan coastal area in different ways, considering that, to better understand the phenomenon, it appears necessary to consider its context and look at it more from the perspective of contingent and concrete motivations (demographic and economic) than of ideal principles.

KEYWORDS: Livorno, Immigrants, Strangers.

1. Premessa

Le vicende dell'accoglienza larghissima di stranieri a Livorno, pur se non rappresenta un *unicum*, può considerarsi un caso eclatante nell'Italia e nell'Europa di età moderna e che sollecita riflessioni storico-giuridiche che vanno oltre le storia urbana locale. Un aspetto di tali vicende, quello della tolleranza religiosa verso gli ebrei, e in misura minore verso altre confessioni, è tornato in tempi recenti all'attenzione storiografica, con vari contributi sulle cosiddette leggi «Livornine» del 30 luglio 1591 e del 10 giugno 1593¹.

Le Livornine, emanate sotto il granduca Ferdinando I², lasciano stupiti per i loro contenuti in un'epoca dominata dall'intolleranza religiosa e, pur tra molte difficoltà, furono determinanti nel successo mediceo di creare una realtà di primaria importanza nel commercio marittimo del tempo, grazie a uomini e risorse provenienti da luoghi diversi e lontani, presto conosciuta e ammirata da molti sovrani europei.

Diversis Gentibus Una è il motto che orgogliosamente accompagna un'immagine di Livorno nel tallero d'oro coniato dal granduca Ferdinando II nel 1656, echeggiando un'espressione del celebre poema *De reditu suo* (I, 52, 63) di Claudio Rutilio Namanziano (della prima metà del V secolo, edito nel 1520), in cui con nostalgia si ricordava l'azione civile unificante dell'Impero di Roma dei tempi d'oro. Leggi accorte e lungimiranti – è implicito nel messaggio – avevano plasmato quello che è la moderna Livorno.

Oggi sappiamo molto delle Livornine: sappiamo di un apporto ebraico alla

¹ Su di esse si vedano, anche per la precedente bibliografia, R. Toaff, *La nazione ebrea a Livorno e Pisa (1591-1700)*, Firenze 1990 (edizione del testo a pp. 419-433); L. Frattarelli Fischer, *Le leggi Livornine 1591-1593*, Livorno 2016 (nuova edizione del testo a pp. 42-58); D. Edigati, *La «Livornina» e i confini della tolleranza religiosa nella Toscana d'età moderna*, in D. Edigati-A. Tira (curr.), *Le minoranze religiose nel diritto italiano ed europeo. Esperienze del passato e problematiche contemporanee*, Torino 2021, pp. 45-78. Più in generale, gli studi dedicati all'importante presenza ebraica a Livorno sono assai numerosi: si vedano almeno *Le tre sinagoghe. Edifici di culto e vita ebraica a Livorno dal Seicento al Novecento*, Torino-Livorno 1995; C. Galasso, *Alle origini di una comunità. Ebrei ed ebrei a Livorno nel Seicento*, Firenze 2002; G. Bedarida, *Gli ebrei a Livorno*, Livorno 2006; L. Frattarelli Fischer, *Vivere fuori dal ghetto. Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII)*, Torino 2008.

² Pur tecnicamente non eccelse, esse si giovarono nondimeno, oltre che del lavoro dei segretari granducali Lorenzo Usimbardi e Belisario Vinta, della consulenza dei giuristi Pietro Cavallo di Pontremoli e di Carlo Antonio Dal Pozzo di Biella. Quest'ultimo, già uditore fiscale, protonotario a Roma e Arcivescovo di Pisa dal 1582, scrisse – come riferisce la Frattarelli Fischer – un trattato *De iis quae ad Principem attinent*, in cui sostenne la necessità di intervento del sovrano in materia economica e l'opportunità, in tale ottica, di una politica di accoglienza verso gli ebrei. Cfr. L. Frattarelli Fischer, *Le leggi Livornine*, cit., pp. 11-12.

loro redazione (in particolare dell'ebreo veneziano Maggino di Gabriello³), sappiamo della diffidenza della Santa Sede che non nascose la sua contrarietà e si adoperò per ridurne almeno la portata, sappiamo di certi limiti che il mito ha un po' nascosto e che invece la storiografia più recente ha più volte indicato⁴. Giustamente è stato ravvisato in esse uno spirito di tolleranza non dettato da dottrine o idealità filosofiche-religiose, ma da istanze utilitaristiche e proto-mercantilistiche, ben iscritte in logiche corporative più che individualiste-libertarie⁵. Politiche che del resto sono state riscontrate anche presso altre città portuali del Mediterraneo, come ha posto recentemente in luce Guillaume Calafat⁶.

Ma quanto si legge nelle Livornine non è cosa da poco. Esse assicuravano anzitutto ai mercanti⁷ di ogni provenienza («Levantini, Ponentini, Spagnoli, Portoghesi, Greci, Tedeschi, Italiani, Ebrei, Turchi, Mori, Armeni, Persiani, et altri»)⁸, per 25 anni (poi rinnovabili), libertà di residenza, esenzioni da tasse, pedaggi e gabelle di ogni sorta, una larghissima immunità non solo dalle procedure per debiti precedentemente contratti, ma anche nel penale, riguardo persino i delitti più gravi altrove commessi. Tutti i forestieri a Livorno godevano di piena libertà di movimento, contrattuale, successoria, di intraprendere attività commerciali e produttive. Particolari ed eccezionali privilegi riguardavano gli

³ Egli si fece portavoce delle istanze dei mercanti ebrei verso il Granduca, anche nella veste della figura formalizzata di loro *Console*. Maggino già aveva in passato ottenuto il favore di papa Sisto V e si fece promotore dell'avvio anche in Toscana di attività produttive, nei campi della seta, della carta e del vetro. In contatto con gli ambienti ebraici di Venezia e Napoli, dopo la promulgazione delle Livornine si impegnò a farne conoscere i contenuti presso principi tedeschi. Una figura dunque senz'altro importante, anche a livello internazionale. Cfr. L. Frattarelli Fischer, *Le leggi Livornine*, cit., pp. 16-17; D. Liscia Bemporad, *Maggino di Gabriello "Hebreo Venetiano". I dialoghi sopra l'utili sue inventioni circa la seta*, Firenze 2010.

⁴ Si vedano soprattutto la premessa ed i contributi in A. Addobbati, M. Aglietti (curr.), *La città delle nazioni. Livorno e i limiti del cosmopolitismo (1566-1834)*, Pisa 2016.

⁵ Come ha osservato Daniele Edigati, è «lampante il fatto che questa accoglienza di nazioni straniere non scaturì dall'adesione a dottrine che propugnavano la tolleranza sulla base di un nuovo rapporto fra istituzione politica e confessioni religiose, quanto semmai da convinzioni mercantilistiche, che spingevano i governi a garantire benefici e protezione a coloro che potevano convogliare ricchezze nello stato» (D. Edigati, *La «Livornina»*, cit., pp. 47-48).

⁶ G. Calafat, *L'indice de la franchise: politique économique, concurrence des ports francs et condition des juifs en Méditerranée à l'époque moderne*, in «Revue historique», 686/2 (2018), pp. 275-320.

⁷ Nel 1590 già erano stati emanati due bandi volti ad attirare lavoratori manuali di ogni tipo e marinai. Cfr. L. Frattarelli Fischer, *La Livornina. Alle origini della società livornese*, in A. Prosperi (cur.), *Livorno 1606-1806. Luogo di incontro tra popoli e culture*, Torino 2009, p. 44.

⁸ *Collezione degli Ordini Municipali di Livorno corredata delli Statuti delle Sicurtà e delle più importanti rubriche delli Statuti di Mercanzia di Firenze [1523-1798]*, Livorno 1798 (rist. anast. Bologna, Forni, 1980), p. 237.

ebrei: potevano acquistare immobili, abitare e circolare ovunque senza il consueto segno distintivo (un disco giallo), possedere libri ebraici, seguire norme ebraiche e avere un proprio tribunale, portare armi, studiare e addottorarsi presso l'ateneo pisano, disporre per testamento, anche a beneficio della sinagoga, avere schiavi al loro servizio. Si riconosce agli ebrei libertà di praticare anche pubblicamente il loro culto, in edifici destinati, di fruire di macellerie apposite osservanti le regole della loro tradizione (*casher*), si tutelano contro forme di proselitismo cristiano. Non potevano invece prestare ad interesse, come facevano ovunque: interessante non piccolo 'dettaglio' che rivela una volontà di conformare il loro *status* a quello degli altri cittadini.

Com'è stato osservato, non è invece esplicito che i protestanti potessero professare pubblicamente la loro fede, pur se ciò fu tacitamente ammesso, in qualche misura, per prassi. Significativo è però che la costruzione da parte loro di edifici di culto fu consentita solo in pieno Ottocento, a differenza, oltre che per gli ebrei, per i greci e gli armeni riconosciuti dalla Chiesa romana; e anche i musulmani avevano alcune moschee nel Bagno degli schiavi⁹.

Un'attenta analisi tecnico-giuridica e comparativa (nonché dei profili applicativi fino al tardo Settecento) delle Livornine già è stata sviluppata in un recente contributo di Daniele Edigati e quindi ad esso appare opportuno rinviare. Ci limitiamo qui a ricordare che queste leggi si prestano a qualche ambiguità interpretativa, non illuminando – cautamente – certe delicate questioni di fondo (su cui potevano sorgere dissidi con le autorità ecclesiastiche) e lasciando dunque vari aspetti non precisati. Dal punto di vista comparativo vi sono normative precedenti in altri Stati italiani che si mossero in questa direzione, ma rimanendo lontane dalle aperture e dalle estreme misure attrattive livornesi. Si ricordano una bolla papale per Ancona del 21 febbraio 1547, leggi sabaude del 1572-76 e veneziane del 1589¹⁰.

Le Livornine, come è stato osservato, rappresentano «uno dei rari esperimenti riusciti di impiantare, in seno a un ordinamento cattolico, un regime giuridico stabile fondato sulla tolleranza»¹¹: il 'caso' dell'esperienza livornese destò molta attenzione negli altri Stati italiani ed europei del tempo¹², ed è stato

⁹ Cfr. L. Frattarelli Fischer, *La Livornina*, cit., pp. 48-49, 54.

¹⁰ D. Edigati, *La «Livornina»*, cit., pp. 51-52.

¹¹ *Ibid.*, p. 45.

¹² Come riferisce la Frattarelli Fischer, «altri Stati italiani cercarono di attirare l'insediamento degli ebrei sefarditi per potenziare le reti mercantili internazionali emanando privilegi che riprendevano alla lettera il testo della Livornina: Genova nel 1650, i Savoia per Nizza nel 1652, il principe di Piombino nel 1695, Messina nel 1719, Carlo III di Napoli nel 1749. Anche la Svezia in un contesto nordico estraneo e lontano da quello mediterraneo, istituì nel 1775 il porto franco di Marstrand, emanando a stampa un documento che riecheggia in dieci punti

documentato come ebbe un peso rilevante nelle argomentazioni delle nascenti teorie mercantiliste in Inghilterra, dove Livorno era ritenuta un modello assolutamente da imitare per le sue modernità, accoglienza e tolleranza, per la razionale organizzazione logistica e la pianificazione urbanistica¹³.

Il 'caso Livorno' destò nondimeno, come accennavamo, l'apprensione della Santa Sede. La Chiesa non approvò mai le Livornine e l'Inquisizione rimase sempre in allerta riguardo i cosiddetti ebrei apostati, cioè coloro che nella penisola iberica erano divenuti cristiani (al fine di potervi rimanere, dopo le leggi di espulsione) ma una volta trasferitisi a Pisa o a Livorno riprendevano a seguire apertamente la loro vecchia fede. Di qui l'accusa grave di apostasia, giacché ormai considerati convertiti al cristianesimo e la dura repressione dell'Inquisizione. I Granduchi, non potendo ignorare le richieste del Sant'Uffizio, seppero però instaurare una pur instabile linea di compromesso, coltivando buoni rapporti con l'Inquisitore di Pisa ed il suo Vicario a Livorno¹⁴. Varie vicende attestano comunque l'inefficacia dei privilegi delle Livornine di fronte all'Inquisizione e non mancarono scontri diplomatici con la curia romana, con il Granduca ora intento a fare pressioni per difendere gli ebrei immigrati in Toscana, ora costretto in certi frangenti a mostrare un certo zelo contro gli apostati¹⁵. Di qui, certamente, anche la cautela nel far circolare troppo apertamente il testo delle Livornine¹⁶.

la Livornina» (L. Frattarelli Fischer, *Le leggi Livornine*, cit., pp. 35-36).

¹³ Ricordiamo che Livorno nel Seicento era il principale porto inglese nel Mediterraneo ed era ben nota attraverso corrispondenze, diari di viaggi, testimonianze dirette di mercanti e navigatori. Roger Coke, negli anni Settanta del Seicento, «propose che in Inghilterra le città emulassero le politiche del porto franco di Livorno», giudicando eccezionali i risultati raggiunti nella Toscana dei Medici. Nel 1690 Daniel Defoe portava l'esempio di Livorno per sostenere la liberalizzazione dei commerci, contro le chiusure protezionistiche e monopoliste. Cfr. L. Lillie, *Commercio, cosmopolitismo e modelli della modernità: Livorno nell'immaginario inglese a stampa, 1590-1750*, in *La città delle nazioni*, cit., pp. 352, 355. Osserva l'Autrice: «come primo porto franco d'Europa, Livorno ebbe una notevole, e finora trascurata, influenza sulle teorie di modernizzazione che incoraggiavano l'espansione delle reti e delle strutture capitalistiche» (ivi, p. 357).

¹⁴ Cfr. B. Auerbach-Lynn, «Addomesticare» gli inquisitori, costruire la libertà. Lo stato mediceo e il Sant'Uffizio a Pisa e Livorno, 1591-1655, in *La città delle nazioni*, cit., pp. 51-91.

¹⁵ *Ibid.*, pp. 70-71.

¹⁶ Se il Granduca resistette alle minacciose pressioni pontificie e non ritirò i privilegi, tuttavia cautamente dette istruzioni che non circolassero troppo e che anzi fossero ritirate le copie già in possesso degli ebrei. Non è dunque certo un caso che la prima edizione a stampa delle Livornine risalga al 1798, poi inserita nel XIV volume (1804) della raccolta di bandi granducali curata da Lorenzo Cantini, come osserva L. Frattarelli Fischer, *Le leggi Livornine*, cit., pp. 33-35. Cfr. anche D. Edigati, *La «Livornina»*, cit., p. 46.

Si può dire che oggi siano abbastanza esaurientemente indagate le rilevanti implicazioni di libertà religiosa, specie riguardo agli ebrei, su cui dunque qui non ci soffermeremo oltre.

Cercheremo invece di collocare quella vicenda entro una linea politica di lunghissima durata volta ad attrarre genti di ogni provenienza in Livorno: imprenditori, commercianti, artigiani, semplici lavoratori manuali con le loro famiglie. Le vicende storiche della politica verso gli immigrati e della cittadinanza vanno oltre la questione ebraica, pur in parte comprendendola: sono vicende che vengono da più lontano e che tratteggiano una linea politica coerente, come vedremo.

Una linea che – come accennavamo – non fu prioritariamente dettata da alti ideali umanitari o libertari, ma da un approccio pragmatico e utilitaristico, seguito prima da Pisa, già nel XIII e XIV secolo, poi da Genova (ai primi del Quattrocento) e quindi, con nuovo slancio, impegno e convinzione da Firenze e dai Medici, dal 1421 fino al pieno Settecento.

Ciò ebbe nondimeno effetti evidenti non solo sul piano economico, dei traffici marittimi e delle connesse attività commerciali e produttive, ma anche sul piano culturale, plasmando una realtà urbana e un tipo di convivenza civile che destano ancora oggi – anzi oggi più di ieri, per motivi che non occorre certo spiegare – profondo interesse.

Dal punto di vista storico appare però necessario considerare il *contesto* in cui prese forma l'esperienza livornese e ciò induce a guardare ad esso più da una visuale concreta che non dei principi ideali. Una storia dogmatica, tecnico-formale, del fenomeno giuridico se trascura il contesto storico, cioè i fattori socio-economici, politici e geo-politici, ambientali, demografici, può non cogliere quanto sta alla base della produzione normativa, la *ratio*, la *causa legis*, avrebbero detto i medievali, ovvero i *motivi* che determinarono il sorgere di quelle norme. E dunque occorre brevemente ripercorrere, per sommi capi, gli sviluppi storici precedenti.

2. Livorno nel Medioevo e i prodromi di una politica di accoglienza tra XIII e XV secolo

Le origini di Livorno, come insediamento marittimo di modeste dimensioni, si perdono lontano nel tempo e, come per molti altri piccoli centri, rimangono ignote, nel silenzio delle fonti. Probabilmente un antico insediamento ligure fu poi ampliato e fortificato dai romani¹⁷.

¹⁷ G. Guarnieri, *Da Porto Pisano a Livorno città attraverso le tappe della storia e della evoluzione geografica. Studio storico-critico*, Pisa 1967, pp. 19-44; L. Cauli, G. Messeri, M. Taddei (curr.),

Le vicende storiche che a noi qui interessano sono quelle basso-medievali, quando Livorno fu a lungo dominio pisano. Nel 1003 la contessa Matilde di Toscana donò il *castrum* di *Livorna* all'Opera di S. Maria di Pisa, che lo cedette in seguito, nel 1121, all'Arcivescovo pisano¹⁸, passando quindi nel dominio della potente Repubblica marinara, che provvide presto ad attrezzare e popolare lo scalo, prossimo a quello di Porto Pisano¹⁹. Un progressivo rilevante fenomeno tardo-medievale di riconfigurazione della linea costiera tirrenica giocò a favore di Livorno (e sfavore di Porto Pisano), con l'allontanamento dal mare di Pisa e dei suoi scali più prossimi.

Già il Comune pisano, ben prima di Firenze, prese misure per incentivare il popolamento di Livorno, con benefici ed esenzioni per chi si fosse recato ad abitare nel luogo. Per inciso, anche l'accoglienza verso gli ebrei (banchieri e mercanti) sembra anticipare di secoli le vicende moderne a cui abbiamo accennato: nel Duecento ebrei pisani erano considerati ad ogni effetto cittadini²⁰.

Nel 1286 Pisa concesse immunità da tasse e da prestazioni reali e personali per dieci anni per chi si fosse recato ad abitare a Livorno e a Porto pisano. Siamo all'indomani della disfatta della Meloria (6 agosto 1284), in cui la flotta pisana fu distrutta dai genovesi: un colpo durissimo che segnò la fine della potenza marinara.

In una norma deliberata dal Comune pisano, inclusa negli statuti cittadini²¹, che in parte mantiene la forma di giuramento del breve, leggiamo:

Et teneamur nos Potestates et Capitanei, quod concedemus et dabimus immunitatem et franchisiam a datis et prestantiis, et alis servitiis realibus, omnibus et singulis hominibus, et eorum familiis, qui venerunt ad habitandum et standum in communi Liburne cum eorum familiis et massaritiis, ab inde ad annos decem proxime venturos, incipiendos a die quo inceperint ibi abitare. Et quod ab inde in antea, non teneantur respondere communi seu communibus unde exiverunt in aliquo pro futuro tempore; non obstante aliquo capitulo huius Brevis; et si quod obstaret, istud servabimus et non illud.

Si prevede quindi in sostanza l'esenzione per dieci anni da ogni tipo di tassa

Archeologia e territorio Livornese, Livorno 2003.

¹⁸ G. Guarnieri, *Da Porto Pisano a Livorno*, cit., p. 108.

¹⁹ Cfr. O. Vaccari, *Il porto alle origini della "città nuova" di Livorno*, in *Livorno 1606-1806*, cit., p. 306.

²⁰ Cfr. *Gli ebrei di Pisa (secoli IX-XX)*, Atti del Convegno internazionale (Pisa, 3-4 ottobre 1994), Pisa 1998; D. Bizzarri, *Ricerche sul diritto di cittadinanza nella costituzione comunale*, in «Studi Senesi», 32 (1916), p. 49.

²¹ F. Bonaini (cur.), *Statuti inediti della città di Pisa dal XII al XIV secolo*, I, Firenze 1854, pp. 178-179.

e onere per chi si fosse recato ad abitare in Livorno con la famiglia e – sembra di capire – l’immigrato sarebbe stato sciolto dalle obbligazioni precedentemente contratte nei confronti della sua comunità di origine.

Difficile sapere l’esito di queste misure, reiterate nel corso del Trecento²², anche perché seguì un periodo di oltre un secolo, fino al primo Quattrocento, molto travagliato per Livorno. Nel 1289 genovesi e lucchesi devastarono Porto Pisano e Livorno e nuovamente nel 1364 Livorno subì distruzioni e incendi da parte fiorentina²³.

Se a fine Trecento furono realizzate importanti opere di fortificazione, i primi anni del Quattrocento videro un susseguirsi caotico di mutazioni di dominio: prima dei francesi, poi dei genovesi, i quali cedettero definitivamente Livorno, con atto di vendita del 27 giugno 1421, per 100.000 fiorini d’oro, a Firenze, che vedeva nello scalo labronico un vitale sbocco al mare, indispensabile per i traffici commerciali della città e di tutto l’entroterra del suo dominio²⁴.

La nuova città dominante riprese e incrementò la politica popolazionistica avviata da Pisa e proseguita anche dai francesi (1406)²⁵ e da Genova (1408)²⁶, che nei pur brevi periodi del loro governo non mancarono di concedere vari privilegi ed esenzioni²⁷.

Le distruzioni belliche, la peste, la minaccia della pirateria saracena e soprattutto l’ambiente paludoso e malarico della pianura nel retroterra avevano spopolato così gravemente Livorno che, per immaginare una sua funzione di importante scalo marittimo, come i fiorentini volevano, occorrevano misure drastiche ed eccezionali. Come in effetti furono prese, in crescendo, tra il primo Quattrocento e la fine del Cinquecento, per poi proseguire anche in seguito.

3. Livorno fiorentina e medicea: i bandi del 1547-48 e la loro sintonia con una più ampia politica di popolamento delle comunità maremmane

Subito nel 1421 Firenze ribadì, rafforzandoli, i privilegi e le esenzioni per il popolamento di Livorno in linea con i precedenti interventi pisani (del 1286 e seguenti): esenzione da tasse (ora per venti anni), cancellazione dei debiti con

²² Nel 1313 e 1337: cfr. P. Vigo, *Prefazione*, in Id. (cur.), *Statuti e provvisioni del Castello e Comune di Livorno (1421-1581)*, Livorno, 1892, p. XV.

²³ G. Guarnieri, *Da Porto Pisano a Livorno*, cit., pp. 71-72.

²⁴ *Ibid.*, p. 121.

²⁵ P. Vigo, *Prefazione*, in *Statuti e provvisioni*, cit., pp. XV-XVI.

²⁶ *Ibid.*, p. XX.

²⁷ G. Guarnieri, *Da Porto Pisano a Livorno*, cit., p. 132; P. Vigo, *Prefazione*, in *Statuti e provvisioni*, cit., p. XV.

Pisa e delle condanne subite, diritto di riscuotere gabelle, possibilità di accogliere forestieri di ogni sorta, ancorché banditi²⁸. Come osservò già il Vigo, queste misure sono «il verace fondamento delle concessioni più grandi e generose dei Principi medicei per le quali Livorno acquistò importanza di città insigne nella mercatura, e di porto di mare notevolissimo» (il riferimento è ovviamente alle leggi Livornine di fine Cinquecento)²⁹. Tali misure furono confermate molte volte nel corso del Quattrocento e si accompagnarono a varie opere di fortificazione³⁰.

Firenze concesse benevolmente anche una certa autonomia normativa alla città (fatto usuale nei centri minori che la Dominante voleva favorire) e non è un caso che, a stretto giro, due anni dopo (1423) si ebbe anche una redazione di statuti comunali labronici (giunta a noi solo in parte), seguita da un'altra del 1477 (questa pervenuta integra) e da successive³¹.

Fu comunque per volontà di Cosimo I che prese quota il progetto di fare di Livorno uno scalo marittimo neutrale internazionale e di accentuare al massimo la politica di accoglienza agli immigrati, nel perdurare della carenza demografica causata dai consueti fattori negativi (malaria, epidemie, insicurezza dovuta alle incursioni saracene). Si consideri che gli stessi statuti cinquecenteschi livornesi affermano che all'età di 70 anni «pochi vi se ne conduce rispetto al luogo»³².

In questo contesto vanno compresi i bandi del 20 dicembre 1547 e del 26 marzo 1548.

Con il bando del 1547 si prevedero larghe esenzioni e consistenti benefici per tutti i forestieri, da intendersi tutti i non abitanti di Pisa, Livorno e loro contadi, provenienti o meno dai territori toscani³³. Più precisamente, contadini, artigiani e altri tipi di lavoratori che si fossero trasferiti ad abitare a Pisa, a

²⁸ «Si potevano finalmente ricevere ed ammettere nel Castello e Capitanato di Livorno, quanti forestieri vi fossero venuti a fissar dimora, compresi anche i banditi, e questi e quelli venivano esonerati per venti anni d'ogni gravame e contribuzione, ricevendo altresì guarentigia d'ogni molestia non solo per i debiti già fatti da essi, ma anche per i delitti, fossero pure gravissimi, dei quali erano stati giudicati colpevoli». P. Vigo, *Prefazione*, in *Statuti e provvisioni*, cit., p. LXVII. La trascrizione di questa *provvisione* è riportata alle pp. 1-7, seguita da numerose successive reiterazioni. Cfr. anche G. Guarnieri, *Da Porto Pisano a Livorno*, cit., p. 143.

²⁹ P. Vigo, *Prefazione*, in *Statuti e provvisioni*, cit., p. LXXI.

³⁰ *Statuti e provvisioni*, cit.

³¹ P. Vigo, *Prefazione*, in *Statuti e provvisioni*, cit., pp. LXXIV-LXXV. L'edizione dello statuto livornese del 1477 è fornita dal Vigo alle pp. 79-119.

³² *Collezione degl'Ordini Municipali di Livorno*, cit., cap. 25, p. 22.

³³ *Deliberazione fatta per lo Illustrissimo et Eccellentissimo Sig. Duca di Firenze et per sua Eccellenza dalli Magnifici Sig[nori] Riformatori sopra le cose di Pisa del dì 20 dicembre 1547*, in L. Cantini, *Legislazione toscana raccolta e illustrata*, Firenze 1800-1808, I, pp. 384-394.

Livorno o nelle comunità dei loro contadi sarebbero andati esenti dalla tassazione diretta sugli immobili, nonché «da tutte et qualunque gravezze ordinarie et straordinarie, reali, personali et miste, di qualunque sorte»³⁴. Finito il periodo decennale di esenzione, detti forestieri potevano decidere di stabilirsi ad abitare nel luogo venendo equiparati in tutto agli «originari», cioè ai cittadini di pieno diritto. Anche durante il periodo decennale di esenzione il forestiero già avrebbe potuto fare richiesta al Provveditore di Pisa di essere immediatamente «fatto huomo di quel Comune, et imborsato in quelle borse di officii (...) e disubito si intenda essere, et sia habilitato (...) come uno delli originarii di quel Comune»³⁵. In tal caso però, con l'acquisto della cittadinanza e della possibilità di ricoprire uffici comunali, sarebbe terminata l'esenzione.

I forestieri immigrati, già durante il periodo di esenzione, avrebbero potuto godere dei diritti di uso civico di pascolo e legnatico alla stregua degli autoctoni e come questi ultimi potevano ricevere in affitto i fondi comunali alle stesse condizioni di vantaggio³⁶. Ancor più degno di nota appare che ai forestieri immigrati, in caso di danneggiamenti fatti dal loro bestiame, si sarebbe applicata una pena ridotta ad un terzo di quella prevista dallo statuto del luogo (fermo restando ovviamente l'obbligo al risarcimento)³⁷.

Il bando del 1548, ribadendo quanto previsto nel precedente, aggiungeva «pienissima sicurtà» (ovvero impunità) per condanne pecuniarie altrove inflitte all'immigrato stabilitosi ad abitare con la famiglia ed inoltre egli non avrebbe potuto essere convenuto per debiti precedentemente contratti, con eccezione di quelli fatti a Pisa, nel contado pisano ed entro il Capitanato di Livorno³⁸.

Questa normativa colpisce per l'ampiezza estrema delle misure a favore degli immigrati e può senza dubbio considerarsi come una delle legislazioni più eclatanti, anche se non può considerarsi, come abbiamo visto, una novità assoluta per Livorno.

Se allarghiamo però lo sguardo ad altri territori e realtà della fascia tirrenica vediamo che il caso Livorno si inserisce in una ben più ampia strategia politica seguita sia nella Toscana senese che nei limitrofi domini pontifici, sia a livello di legislazione superiore che di normative statutarie. I casi sono veramente numerosi, dagli statuti di Grosseto del 1421 a quelli senesi repubblicani del 1545, a quelli di Corneto/Tarquini dello stesso anno, e giù fino a tutta l'epoca

³⁴ *Ibid.*, p. 390.

³⁵ *Ibid.*, p. 391.

³⁶ *Ibid.*, p. 392.

³⁷ *Ivi.*

³⁸ L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., II, p. 31.

moderna un po' ovunque nell'area maremmana³⁹.

Ancora a titolo di esempio, nel 1567 fu emanato da Cosimo un bando contenente privilegi per quanti si trasferissero nel capoluogo elbano di Portoferraio⁴⁰. Per ripopolare l'Elba e renderla più sicura «dalle continue insidie dei Corsali», si prevede per chi si reca ad abitare a Portoferraio «salvo condotto, franchigia et sicurtà per tutte le condennationi pecuniarie et di pene afflittive et di relegazioni et confini, eccetto che per le condennazioni di pena capitale et della galea»⁴¹. Inoltre si concedeva l'esenzione da ogni prestazione fiscale o personale, la liberazione da ogni sorta di debito o obbligazione verso chiunque precedentemente contratti. Agli immigrati a Portoferraio che intendessero edificare casa il duca Cosimo concedeva gratis il suolo⁴²; mentre i venditori di mercanzie e vettovaglie al porto godevano di un'esenzione completa da ogni sorta di gabella, dazio o pedaggio⁴³.

A Capalbio il granduca Ferdinando I nel 1590 concesse agli immigrati *in loco* non solo le consuete esenzioni, ma anche terreni comunali da coltivare senza pagamento di affitto per otto anni, nonché tutti i diritti già spettanti agli originari e abitanti della Terra⁴⁴.

Dunque se allarghiamo lo sguardo a tutto il contesto geografico maremmano ci accorgiamo che il caso livornese si inserisce – pur certamente con importanti e clamorose peculiarità – in una diffusa politica di accoglienza verso gli immigrati attestata sin dal basso Medioevo.

Ma torniamo a Livorno. A breve distanza dai bandi del 1547 e 1548 seguirono alcuni provvedimenti che possono considerarsi i prodromi più diretti delle successive Livornine, come ha rilevato Paolo Castignoli. Si tratta di privilegi (del 15 gennaio 1549) rivolti agli ebrei portoghesi (in fuga dall'Inquisizione dal 1547) e di altri (del 16 giugno 1551) indirizzati agli ebrei del vicino oriente⁴⁵. Il 16 marzo 1565 vide la luce anche una riforma doganale volta a favorire gli scambi commerciali. Essa manteneva le gabelle su alcune merci, ma non v'è dubbio che

³⁹ Devo per i necessari riferimenti documentari e bibliografici rinviare al mio *Cittadinanze e appartenenze comunitarie. Appunti sui territori toscani e pontifici di Antico Regime*, Roma 2021, pp. 52-64 [online: www.historiaetius.eu].

⁴⁰ *Privilegi a quelli che habiteranno nella sua Terra di Porto Ferraiio nell'Isola d'Elba*, in L. Cantini, *Legislazione toscana*, cit., VI, pp. 378-380.

⁴¹ Ivi, p. 378.

⁴² Ivi, p. 379.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Cfr. V. Angelucci, B. Bellettini (curr.), *Capalbio: aspetti della sua storia dal medioevo all'età moderna*, Siena 2006.

⁴⁵ Su cui si veda P. Castignoli, *La tolleranza: enunciazione e prassi di una regola di convivenza*, in *Livorno crocevia di culture ed etnie diverse: razziismi ed incontri possibili*, Livorno s.d., pp. 27-34.

la finalità fosse quella di attirare forestieri, offrendo loro certezza, garanzie e facilitazioni, come la previsione di un rito breve per risolvere rapidamente le controversie⁴⁶. Nel 1566 Cosimo confermò i privilegi e le esenzioni per Livorno e ne seguì l'arrivo di una nutrita colonia di mercanti greci con le loro famiglie⁴⁷.

4. *Livorno città: il successo del modello, l'esplosione demografica, l'affermarsi del mito*

Il 1577 segnò un momento cruciale: il *castrum* medievale fu fatto oggetto di un vero progetto di fondazione di una realtà urbana nuova. Se già sotto Cosimo I si avviarono iniziative volte ad accrescere e ripopolare Livorno, fu con il successore della dinastia medicea Francesco che il progetto iniziò a concretizzarsi, anche con le dovute solennità: una grande cerimonia accompagnò il 28 marzo 1577 la posa della prima pietra della nuova Livorno che nelle mire dei Medici sarebbe dovuta divenire il principale centro portuale e commerciale-marittimo del Granducato. Francesco affidò a Bernardo Buontalenti l'ampliamento e la risistemazione urbanistica complessiva, con la costruzione di nuove strutture difensive. Il periodo immediatamente successivo fu segnato da difficoltà, sia nella penuria di finanziamenti che nella contrazione della mano d'opera dovuta alla peste del 1582. Ma con il successore Ferdinando I il «progetto Livorno» (riconosciuta città nel 1606) decolla e si registra in pochi anni una crescita demografica eccezionale, premessa indispensabile per un aumento esponenziale dei traffici marittimi (con i porti del Mediterraneo, specie orientale, ma anche con quelli della costa atlantica europea e del mare del nord) e delle attività commerciali e organizzative ad essi legate⁴⁸.

Gli abitanti di Livorno passarono da un mezzo migliaio nel 1590 a circa 3.000 nel 1606⁴⁹, e la crescita proseguì con una tendenza quanto mai rara nell'Italia del Seicento. A metà Settecento si contavano 37.000 abitanti ed a fine secolo si raggiunsero gli 80.000: Livorno era divenuta la maggiore città della Toscana dopo Firenze. E così il noto geografo, storico e naturalista Emanuele Repetti, negli anni Trenta dell'Ottocento, poteva presentarla come una «città

⁴⁶ G. Guarnieri, *Da Porto Pisano a Livorno*, cit., p. 173. Sembra che, nella prassi effettiva, la gestione della Dogana fosse caratterizzata da corruzione e scarso rigore e che anzi il permissivismo costituisse «un elemento strutturale del sistema di porto franco» e un fattore di sviluppo dei commerci, come osserva C. Tazzara, *La gestione della dogana nel primo Seicento*, in *La città delle nazioni*, cit., p. 234.

⁴⁷ G. Guarnieri, *Da Porto Pisano a Livorno*, cit., p. 172.

⁴⁸ Sull'argomento si veda J.-P. Filippini, *Il porto di Livorno e la Toscana (1676-1814)*, I-III, Napoli 1998.

⁴⁹ Cfr. L. Frattarelli Fischer, *Introduzione*, in *La città delle nazioni*, cit., p. 28.

magnifica, spaziosa, attraversata da un canale navigabile, con frequentatissimo porto e buona rada», nonché ricca «per fortuna, per numero e lustro di abitanti, per quantità e bellezza di edificî pubblici e privati, con una popolazione che alla sola capitale della Toscana può dirsi seconda»⁵⁰.

Concomitante fu un notevole sviluppo urbanistico, di cui purtroppo molto si è perduto con i bombardamenti della seconda guerra mondiale (sembra che solo il 10% degli edifici di Livorno sia rimasto illeso).

Le premesse di tali fortune sono cinquecentesche: con l'intenzione di Cosimo I e Francesco di puntare a trasformare Livorno in un grande scalo marittimo internazionale, neutrale, aperto agli afflussi delle genti più diverse. Sin dalla nascita del Granducato i Medici seguirono una politica di neutralità nei riguardi delle potenze europee, anche se la natura di «porto franco» maturò per gradi a partire dal 1646 e la neutralità internazionale fu dichiarata il 9 ottobre 1691⁵¹.

Inglese, olandese, ebrei sefarditi in fuga dalla penisola iberica, greci, armeni, ma anche toscani e italiani in genere contribuirono a creare una città moderna e dinamica, un grande emporio aperto a tutte le nazionalità.

Un ruolo importante in questo successo lo ebbero sicuramente le leggi Livornine del 1591-1593, da cui ha preso avvio il nostro discorso e a cui ritorniamo per concludere. Esse presentano aspetti di accoglienza per gli stranieri e di tolleranza religiosa veramente notevoli, in tempi in cui imperava il clima di sospetto della controriforma e in cui molte città italiane conoscevano chiusure oligarchiche e ponevano ostacoli robusti alla concessione della cittadinanza agli immigrati.

Alla politica dei Medici per Livorno vanno riconosciuti acume, senso pratico, lungimiranza e anche un certo coraggio, sia nel rapporto con le autorità ecclesiastiche, sia nell'accettare gli imprevisti di misure non certo ordinarie. I Medici provenivano, com'è noto, da una famiglia e da una città di forti tradizioni mercantili-bancarie e gli ebrei nei Comuni medievali toscani non avevano conosciuto eccessive ostilità, almeno fino alla propaganda francescana antiebraica nel Quattrocento. Ed è superfluo ricordare che nei circoli dotti della Firenze rinascimentale circolavano idee di grande apertura culturale e favorevoli al dialogo interreligioso. Può darsi che il progetto medico – oltre che di evidenti calcoli economici – risenta anche di questo.

Sarebbe d'altro canto fuorviante enfatizzare troppo idealità cosmopolite, universalistiche di libertà, tolleranza e accoglienza indiscriminata nel governo

⁵⁰ E. Repetti, *Dizionario geografico fisico storico della Toscana*, II, Firenze 1835, p. 535.

⁵¹ Su tali vicende si veda A. Addobbati, *La neutralità del porto di Livorno in età medicea. Costume mercantile e convenzione internazionale*, in *Livorno 1606-1806*, cit., pp. 71-85.

mediceo e la storiografia più recente lo ha chiarito bene⁵². Basti ricordare che negli stessi anni delle leggi Livornine fu costruito a Livorno il Bagno delle Galere, aperto nel 1604, destinato ad ospitare alcune migliaia di schiavi e condannati al remo⁵³. La vita dei forzati sulle galee granducali, come del resto quella sulle galee pontificie, veneziane, francesi o turche, è lontanissima dagli ideali umanitari illuministi⁵⁴. In Toscana, come nello Stato della Chiesa e altrove, mendicanti, vagabondi e zingari, ma talvolta anche veri migranti per fame, furono oggetto di bandi che prevedevano l'espulsione e, in caso di renitenza, l'arresto e la condanna a remare nelle galee⁵⁵.

Gli statuti di Livorno in vigore in età moderna, come molti statuti del tempo, e forse ancor più, sono estremamente severi e abbondano le previsioni della pena capitale, di pene corporali e mutilative. Ciò non meraviglia considerando che la città attirava non solo stranieri facoltosi con spirito imprenditoriale, ma anche avventurieri e sbandati in fuga dalla giustizia, favorendo una «fiorente vita criminale»⁵⁶. La convivenza di genti diverse non avveniva senza continui problemi e spesso una certa reciproca ostilità 'covava sotto la cenere', trattenuta a stento dalla ferma mano del Granduca. L'idea di una patria comune in cui genti diverse convivono armoniosamente in pace dedicandosi ai loro commerci non sembra essere stata di facile realizzazione e valutare l'esito della politica medicea di apertura non è dunque così semplice come potrebbe apparire.

⁵² Cfr. A. Addobbati, M. Aglietti, *Premessa*, in *La città delle nazioni*, cit., pp. 11-25, dove gli Autori non si sottraggono ad una riflessione sulle fortune contemporanee del mito di Livorno: «Il carattere cosmopolita proiettato nel passato serve oggi ad avvalorare una ben precisa predisposizione al futuro, le cui direttrici appaiono sempre più marcate dalla crisi dello stato nazione e dai postulati di fede liberista che impongono di considerare sotto una luce comunque positiva il dispiegarsi della società aperta, e ogni forma di apertura al mondo» (ivi, p. 18).

⁵³ Sul tema si veda C. Santus, *Crimini, violenza e corruzione nel Bagno di Livorno: gli schiavi "turchi" in alcuni processi del XVII secolo*, in *La città delle nazioni*, cit., pp. 93-107. Com'è stato osservato, «nei primi anni del Seicento, Livorno si configurò come 'l'Algeri della cristianità' perché gran parte della sua economia ruotava attorno alla guerra di corsa e al riscatto delle prede» (L. Frattarelli Fischer, *La Livornina*, cit., p. 50).

⁵⁴ Ce lo attestano varie fonti, tra cui il diario di un condannato alle galee granducali – tale Aurelio Scetti – scritto tra il 1565 e il 1577: cfr. L. Monga, *Galee toscane e corsari barbareschi: il diario di Aurelio Scetti galeotto fiorentino (1565-1577)*, Fornacette (PI) 1999, pp. 19-32.

⁵⁵ Sull'argomento sia consentito rinviare al mio *Vagabondi, zingari e mendicanti. Leggi toscane sulla marginalità sociale tra XVI e XVIII secolo*, Firenze 2018.

⁵⁶ C. Santus, *Crimini*, cit., p. 94. Frate Raffaele da Roma, a metà Settecento, presenta Livorno come una città di corrotti costumi, libertina, definendola «un bosco di vizi»: cfr. A. Addobbati, M. Aglietti, *Premessa*, in *La città delle nazioni*, cit., p. 17.

5. *Il governo di Livorno: inclusione e partecipazione tra interessi individuali e corporativi*

La cittadinanza, qui come altrove, si intendeva prioritariamente come appartenenza alla comunità locale e non si confondeva con la generica sudditanza al Granduca⁵⁷. È pur vero che il Comune di Livorno si inseriva nella variegata compagine del Granducato mediceo – mosaico di una molteplicità di ordinamenti particolari, comunali e feudali – con certe peculiarità rispetto alle altre città. Qui la figura del Governatore, istituito negli anni delle Livornine, è carica con funzioni ampie e non definite in dettaglio – dunque con larga discrezionalità – di controllo della inusuale situazione locale, nonché di dialogo e negoziazione diplomatica con le *élites* delle varie nazioni⁵⁸. Il Governatore aveva giurisdizione militare, civile e penale sulla città e sul porto, sia sui cittadini che sugli stranieri non residenti, con tutti i necessari temperamenti e cautele per evitare malumori o incidenti diplomatici.

Livorno era una città particolare, con meccanismi di governo diversi da quelli di ogni altro Comune toscano, pur tenendo conto che per tutta l'età moderna mancò un modello unico di rapporto tra 'centro' e 'periferia'. *Longa manus* del Granduca, il Governatore di Livorno custodiva un'ampia sfera di intervento e mediazione per mantenere l'equilibrio politico, più con un'azione pragmatica, duttile, che non attraverso regole generali. Il Governatore era anche chiamato a tutelare le «nazioni» dalle magistrature ordinarie fiorentine, nel rispetto dei privilegi concessi.

Dunque, come ha osservato Marcella Aglietti, «consenso sociale e mediazione costituiscono la chiave sulla quale si basava il potere del Governatore, e quindi la sovranità del Granduca trapelava indirettamente e solo in seconda battuta. Livorno rappresentava dunque un caleidoscopio di poteri diversi e concorrenti tra loro, di interessi particolari e corporativi, però tutti necessari al

⁵⁷ Il che – per inciso – invita senz'altro a riflettere ulteriormente sui presunti caratteri 'assoluti' dello Stato mediceo. E senza dubbio invita a riconsiderare un altro luogo comune storiografico che vede chiusure ed esclusioni ovunque negli Stati di Antico Regime. La cittadinanza riferita alla propria città, terra o castello era ovunque quella più pregnante e significativa, come del resto chiarisce il *Dottor Volgare* del De Luca: «Ancorché questa parola di cittadinanza, o civiltà sia generale, ed atta a comprendere non solamente la cittadinanza particolare di una città, o terra, ma quella ancora di un regno, o provincia, o nazione; nondimeno secondo il più comune e più proprio uso di parlare conviene solamente alla detta cittadinanza particolare, o locale; atteso che l'altra cittadinanza più generale è solita esplicarsi con la parola, o col termine di *naturalizzazione*» (G.B. De Luca, *Il Dottor Volgare, ovvero il compendio di tutta la legge civile, canonica, feudale e municipale nelle cose più ricevute in pratica*, I, Firenze 1839 (I ed. Roma 1673), lib. III, cap. XII, n. 9, p. 466).

⁵⁸ Cfr. M. Aglietti, *Il Governo di Livorno: profili politici e istituzionali nella seconda metà del Settecento*, in *Livorno 1606-1806*, cit., p. 95.

corretto funzionamento del sistema economico cittadino»⁵⁹.

A livello di partecipazione politica al governo del Comune labronico si registrò un grado non certo usuale di integrazione civile: inglesi, tedeschi, greci, fiamminghi risultano normalmente accedere, per quanto riguarda le loro *élites*, alle cariche comunali, anche maggiori, purché in possesso dei requisiti di censo a tutti richiesti e – almeno formalmente – cattolici. Poco prima dell'elevazione di Livorno a rango di città (nel 1604), il Granduca conferì il titolo di cittadino a cento persone, di varia provenienza purché cattolici, residenti in città e professionalmente qualificati (come mercanti imprenditori, dottori, capitani)⁶⁰. Gli ebrei non convertiti erano dunque di regola esclusi dalle cariche comunali ed avevano del resto organi di governo a sé della loro comunità, strutturata in modo simile alle tradizionali corporazioni e ad altre forme associative extra-comunali⁶¹.

Ma anche per altre genti la situazione era complicata dall'appartenenza alle proprie comunità etniche, le «nazioni», rette da propri Consoli, con interessi particolari (pur non sempre omogenei) e ciascuna con un certo margine di autonomia, almeno per risolvere le questioni interne (come l'ammissione e la registrazione di nuovi immigrati), pur se era esclusa una giurisdizione particolare del tipo di quella degli ebrei⁶².

Una «appartenenza multipla», quindi e, com'è stato notato, «la separazione in corpi, sancita dall'organizzazione in nazioni, non escluse, anzi favorì la partecipazione diretta dei mercanti stranieri alle decisioni che riguardavano la gestione e lo sviluppo della città e del porto»⁶³. Le «nazioni» venivano spesso consultate dagli organi granducali. Ma si trattava di una situazione complessa, ancor più complessa che nel sistema corporativo urbano ordinario.

Il senso di appartenenza alla piccola patria comunale era a Livorno più debole che altrove e forse non è un caso che una sentenza della Rota fiorentina del 1754 intervenne a ricordare l'obbligo di fedeltà e dedizione dei cittadini alla propria patria intesa come Comune cittadino⁶⁴. Ed è degno di nota che Pietro

⁵⁹ *Ibid.*, p. 103.

⁶⁰ Cfr. L. Frattarelli Fischer, *La Livornina*, cit., p. 55.

⁶¹ Occorrerà attendere una legge di Pietro Leopoldo del 16 novembre 1779 per vedere consentito in via generale l'accesso degli ebrei alla carica di consigliere comunale e il nuovo regolamento comunale leopoldino per Livorno del 20 marzo 1780 consentì ad un ebreo pure di accedere al magistrato comunitativo. Cfr. P. Castignoli, *La tolleranza*, cit., pp. 31-33.

⁶² Cfr. L. Frattarelli Fischer, *La Livornina*, cit., p. 49.

⁶³ *Ibid.*, p. 53.

⁶⁴ *Liburnensis percuniarum et revelationes coram Redi*, in *Raccolta delle Decisioni della Ruota fiorentina dal MDCC al MDCCCVIII*, II, Firenze 1848, dec. LXVI, p. 468, n. 38. A due revisori contabili di Livorno, condannati per inadempimento dei loro doveri, che intendevano giustificarsi

Leopoldo, nelle sue celebri *Relazioni sul governo della Toscana*, descrivesse le élites mercantili delle varie genti come attente unicamente ai loro interessi particolari e non al bene della città⁶⁵.

Neppure a Livorno fu facile creare da genti diverse una patria, se vogliamo andare oltre certi luoghi comuni. La storiografia più recente appare pressoché concorde sul fatto che l'immagine di Livorno città cosmopolita, culla di libertà e tolleranza, sia stata a volte un po' troppo enfatizzata. L'esperienza livornese poté anzi funzionare per la sua rispondenza non a un modello cosmopolita individualista-liberista, ma perché si configurò come una peculiare espressione, plasmata dal sovrano, del tradizionale comunitarismo-corporativismo medievale che, come ovunque, com'è noto, ben sopravviveva nei territori italiani di Antico Regime⁶⁶. Qui le comunità basilari sono le «nazioni», ciascuna con privilegi e limitazioni precise: secondo Francesca Trivellato «è sul coesistere di elementi contrattualistici ed elementi corporativi nell'organizzazione della società livornese di Antico Regime, e sulle valenze culturali attribuite a questo duplice modello, che occorre insistere per comprendere il rapporto tra logiche economiche e mutamenti culturali cui ci rimanda la nozione di cosmopolitismo»⁶⁷. Il modello, soprattutto, richiese un fermo e costante controllo da parte delle autorità granducali, che si spesero con ogni mezzo – normativo e diplomatico,

adducendo l'esiguità del compenso, i giudici rotali rispondono: «Impercioché fa d'uopo in primo luogo il rammentarsi, che qualsivoglia buon Cittadino non da alcuna sicurezza o speranza di premio o mercede dee esser mosso ad accettare i pubblici uffizi, ed a bene, e fedelmente esercitarli, ma dalla sola naturale obbligazione che gl'incumbe d'impiegar tutte le sue forze, ed il suo sapere nel pubblico servizio, sendo che niun di noi nasce a se solo, ma al comodo altresì, all'uso, ed al bisogno della Patria. Perloché chiunque trovasi ascritto alla Cittadinanza, ed è a parte del godimento degli onori della sua Patria, può contra sua voglia costringersi ad accettare i pubblici offizi tanto a forma dei particolari statuti, regolarmente su tali materie veglianti, quanto secondo la ragione comune».

⁶⁵ A Livorno, annota il celebre sovrano riformatore, il ceto mercantile «è composto per la maggior parte di forestieri che non stanno a Livorno che per il loro interesse personale, senza nessun attaccamento al paese» e «regna fra di loro la disunione, la malignità, lo spirito di partito, di rovinarsi e calunniarsi» (Pietro Leopoldo d'Asburgo Lorena, *Relazioni sul governo della Toscana*, a cura di A. Salvestrini, I, Firenze 1969, p. 31).

⁶⁶ «La città cosmopolita, allora, è una distorsione prospettica. La convivenza tra le differenti tribù nazionali era resa possibile dal ruolo tutorio esercitato dallo stato mediceo, che qui, a differenza che nel resto della Toscana si estendeva fino a comprendere le comunità straniere di eterodossi e di infedeli. Più che un'anticipazione di futuro, la città delle 'nazioni' era un campionario antropologico unico in Europa, da contenersi entro compartimenti stagni per scongiurare il rischio della contaminazione» (A. Addobbati, M. Aglietti, *Premessa*, in *La città delle nazioni*, cit., pp. 19-20).

⁶⁷ F. Trivellato, *Credito e tolleranza: i limiti del cosmopolitismo nella Livorno di età moderna*, in *La città delle nazioni*, cit., p. 42.

palese od occulto – per garantirne il funzionamento. Il modello richiede, con ogni evidenza, un’eccezionale iniziativa dall’alto e una forte motivazione superiore a superare i più vari problemi.

6. *Per concludere*

Anche nella Livorno medicea furono prioritariamente istanze pragmatiche e utilitaristiche, calcoli sui costi-benefici che, come quasi sempre nella storia della cittadinanza, guidarono la politica governativa e dunque è fondamentale considerare il concreto contesto⁶⁸. Nell’esperienza storica, non solo dei territori italiani, la concessione della cittadinanza difficilmente ha seguito solo propositi filantropici e principi ideali. Uno dei problemi di fondo rimane dunque quello di capire se, e in che misura, il progetto di accoglienza si ispirasse a giustizia sociale, in che misura fosse discriminatorio, fino a che punto benefici e oneri fossero equamente distribuiti.

Da questo punto di vista anche il ‘caso Livorno’, tutt’altro che semplice per i suoi momenti di mediazione diplomatica, di dissimulazione, di prassi tacite non ufficialmente riconosciute, nonostante i molti e approfonditi studi, appare ancora suscettibile di essere meglio illuminato, al di là del mito e di letture che troppo risentono della nostra prospettiva e dei nostri interessi.

Con questo, d’altro canto, neppure si può negare che, nei tempi lunghi, la politica medicea di accoglienza abbia avuto, come sorta di ‘effetto collaterale’, quello di favorire una mentalità aperta, dettata non solo dalla necessità di convivenza, ma anche dalla possibilità di conoscere nel quotidiano culture e usanze diverse, di comprendere che qualcosa tutti unisce, al di là delle differenze imposte dalla provenienza, dalla nascita, dalla sorte. Le Livornine sono oggi spesso richiamate come radici ed esempio di politiche di accoglienza e se possono svolgere una funzione di richiamo ideale e di freno a chiusure incivili e demagogiche, non c’è da dolersene. Purché non ci si nasconda che occorre oggi andare ben oltre lo spirito utilitaristico delle riforme medicee, sorte in un contesto ambientale-demografico-economico diversissimo, per offrire risposte all’altezza dei problemi odierni, sotto il profilo tanto umanitario quanto organizzativo.

⁶⁸ Sulle interessanti vicende delle mutevoli politiche sull’immigrazione degli Stati Uniti tra Ottocento e Novecento si veda M. Pifferi, *Diritto individuale o pericolo sociale? Scienza giuridica ed emigrazione tra Otto e Novecento* in A.C. Amato Mangiameli, L. Daniele, M.R. Di Simone, E. Turco Bulgherini (curr.), *Immigrazione Marginalizzazione Integrazione*, Torino 2018, pp. 38-56.